



RegioneLombardia

PRONTUARIO

PER LA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA

NEL BACINO N. 14 SEBINO

ANNO 2020

Per informazioni:

Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Bergamo

Via XX Settembre, 18/A - 24122 Bergamo

agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it

umberto_gualteroni@regione.lombardia.it

035/273.373 - 371

Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca:

- *dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30*
- *mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30*

Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia

Via Dalmazia, 94 – 25125 Brescia

agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it

utrbrescia@regione.lombardia.it

030/3462345 – 318 -366

Orari di apertura al pubblico sportello Caccia e Pesca:

- *da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.30-16.30*
- *venerdì: dalle 9,00 alle 12,30*



INDICE

IL BACINO DI PESCA

Confini e acque del bacino pag. 3

Classificazione delle acque pag. 3

COSA SERVE PER PESCARE NEL BACINO 14

La licenza di pesca pag. 4

Il tesserino segnapesci pag. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA

Tempi di pesca pag. 6

Orari di pesca pag. 6

Pesca notturna pag. 6

Periodi di divieto di pesca e misure minime di cattura pag. 6

Fauna ittica protetta pag. 10

Limiti di cattura giornalieri per pescatore pag. 10

Pesca da natante pag. 11

Posto di pesca pag. 11

Attrezzi consentiti pag. 11

Esche e pasture, pesca con il pesce vivo pag. 14

Divieti pag. 14

ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Zone di protezione e ripopolamento pag. 16

Lago di Iseo - Zone di Tutela con divieto assoluto di pesca professionale e limitazione alla pesca dilettantistica pag. 17

Zone di pesca No-Kill "Prendi e rilascia" pag. 18

Zone di pesca subacquea pag. 19

Diritti di pesca pag. 19

GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Elenco Campi gara fissi nelle Acque del bacino 14 pag. 20


Modalità di accesso e utilizzo dei Campi gara - Bergamo pag. 21

Modalità di accesso e utilizzo dei Campi gara - Brescia pag. 23

REGOLAMENTO "TORBIERE DEL SEBINO" pag. 25



IL BACINO DI PESCA 14 SEBINO





IL BACINO DI PESCA 14 SEBINO

CONFINI

Il confine nord è delimitato dal bacino 10 Valle Camonica.

A est, a partire dal Monte Guglielmo lungo la cresta fino al Passo dei Tre Termini a seguire lungo la strada comunale Polaveno, Brione, Gussago, Mandolossa fino all'autostrada A4.

A sud prosegue lungo l'autostrada A4 sino al confine con il bacino 8 Valle Seriana in Comune di Bolgare.

Ad ovest il confine è delimitato dal bacino 8 Valle Seriana.

ACQUE DEL BACINO

Comprende tutto il lago d'Iseo nei territori di Bergamo e Brescia ed i relativi tributari diretti (con esclusione del fiume Oglio prelacuale), il bacino dei fiumi Borlezza, Cherio con i relativi affluenti ed i laghi Endine e Gaiano.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai sensi dell'art. 137 della L.R. 31/2008 le acque del bacino sono classificate

- **Acque di tipo A:** Lago d'Iseo (dalla foce del fiume Oglio pre-lacuale in Comune di Costa Volpino al Ponte fra Sarnico e Paratico)
- **Acque di tipo B:** immissari del Lago d'Iseo; immissari del Lago d'Endine, Torrenti Guerna e Bragazzo ed emissario del Lago di Gaiano;
- **Acque di tipo C:** Torbiere del Sebino, Laghi di Endine e Gaiano, Fiume Oglio sub-lacuale e tutte le altre acque non classificate di Tipo A e di Tipo B.

Si evidenzia che all'interno della Riserva Naturale Regionale "Torbiere del Sebino" vige uno specifico "Regolamento" integralmente riportato a pag. 24



COSA SERVE PER PESCARE NEL BACINO 14

LICENZA DI PESCA

Coloro che intendono esercitare la pesca dilettantistica ricreativa nelle acque interne dello stato italiano devono essere in possesso della "licenza di pesca" di tipo B.

La licenza di pesca è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale di Euro 23,00 da esibirsi unitamente ad un documento di identità.

Il versamento della tassa può essere effettuato con le seguenti modalità:

- **on line**, accedendo al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/licenze-caccia-e-pesca/tassa-licenza-caccia-pesca/tassa-concessione-caccia-pesca>

Questa modalità diventa **obbligatoria** ed esclusiva a partire **dal 1° luglio 2020**

- mediante bonifico bancario: **IBAN IT95D0306909790100000300047** intestato a Regione Lombardia. Per i bonifici effettuati da banca estera, indicare il **codice bic/swift BCITITMM** (Se il sistema della propria banca richiede ulteriori tre caratteri per l'identificazione della filiale, aggiungere **XXX**)
- mediante versamento sul c/c postale n. 25911207 intestato a Regione Lombardia

Importo dovuto:

- € 23,00 per la pesca dilettantistica
Causale versamento "**Tassa pesca - licenza tipo B - M1 nome, cognome e codice fiscale del pescatore**".

Sono esentati dal possesso della licenza di pesca i residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.



TESSERINO SEGNAPESCI

Nell'anno 2020 è obbligatorio dotarsi di tesserino segnapesci solo per esercitare la pesca nella "Zona di pesca prendi e rilascia" istituita sul F.Oglio in Comune di Paratico, classificata come acqua di Tipo C.

Nelle acque di tipo B la sua istituzione è prevista con decorrenza 1 gennaio 2021.

La compilazione del tesserino segnapesci è obbligatoria per tutti i pesci catturati inclusi quelli che vengono successivamente rilasciati in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca. Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque. Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso. Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia in concerto con le Strutture AFCP competenti per territorio. Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.



NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA RICREATIVA

TEMPI DI PESCA

Nelle acque di **tipo A** e di **tipo C** la pesca è consentita tutto l'anno nel rispetto dei periodi di divieto previsti per ogni singola specie ittica.

Nelle acque di **tipo B** è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.

ORARI DI PESCA

La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, ad eccezione delle tipologie di pesca e nelle acque dove è consentita la pesca notturna.

PESCA NOTTURNA

Nel Lago d'Iseo è consentita la pesca notturna all'Anguilla, alla Carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al Siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto.

Nel Lago di Gaiano è consentita la pesca notturna solo all'Anguilla da riva a piede asciutto da esercitarsi con non più di tre canne.

Nel Lago di Endine è consentita la pesca notturna all'Anguilla, al Siluro ed alla Carpa con regolamentazioni specifiche riportate a pagg. 11 e 12.

Nelle Acque di tipo C è consentita unicamente da riva, con massimo 3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: Anguilla, Carpa, Pesce gatto di tutte le specie, Siluro. Per la pesca notturna è consentito l'uso del lombrico, del pesce vivo o morto e di boiles.

Nelle acque di tipo B la pesca notturna è vietata.

PERIODI DI DIVIETO DI PESCA E MISURE MINIME

Gli esemplari catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno. I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

È proibito detenere la fauna ittica in periodo di divieto in prossimità dei corpi idrici anche se non si sta pescando.

Gli esemplari catturati al di sotto della misura minima devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.



DI SEGUITO LE TABELLE RELATIVE AI PERIODI DI DIVIETO E ALLE MISURE MINIME NEI DIVERSI CORPI IDRICI RICOMPRESI NEL BACINO 14 SEBINO

LAGO D'ISEO – Acqua di tipo “A”		
Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Agone	15 maggio – 15 giugno	15
Anguilla	1 gennaio – 31 marzo	50
Barbo	20 maggio – 20 giugno	25
Carpa	1 giugno – 30 giugno	30
Cavedano	20 maggio – 20 giugno	25
Coregone	1 novembre – 15 gennaio	30
Luccio	1 marzo – 30 aprile	60
Persico reale	1 aprile - 15 maggio	16
Persico trota	1 maggio - 15 giugno	22
Pigo	20 aprile – 20 maggio	30
Salmerino alpino	1 dicembre – 20 gennaio	30
Temolo	15 dicembre – 30 aprile	35
Tinca	15 maggio - 30 giugno	25
Trote di tutte le specie	1 dicembre – 20 gennaio	30

LAGHI D'ENDINE E GAIANO – Acque di tipo “C”		
Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	20 maggio – 20 giugno	==
Anguilla	1 gennaio – 31 marzo	50
Barbo	20 maggio – 20 giugno	30
Carpa	20 maggio – 20 giugno	30
		(nel Lago di Endine obbligo di rilascio degli esemplari catturati salvo deroghe per manifestazioni autorizzate)
Cavedano	20 maggio – 20 giugno	30



Luccio	20 febbraio – 31 marzo	60 (nel Lago di Gaiano obbligo di rilascio degli esemplari catturati)
Persico reale	1 aprile - 31 maggio	16
Persico trota	1 aprile - 15 giugno	22
Tinca	20 maggio - 20 giugno	25
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	25 (in gare o manifestazioni nei Campi Fissi di gara cm. 22)

FIUME OGLIO SUB-LACUALE - Acqua di tipo "C"		
Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Anguilla	1 gennaio – 31 marzo	50
Barbo	1 maggio – 30 giugno	30
Carpa	15 aprile – 15 giugno	35
Cavedano	1 maggio – 30 giugno	30
Lasca	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Luccio	1 gennaio – 15 aprile	60
Lucioperca	1 aprile – 31 maggio	35
Persico reale	1 aprile – 31 maggio	20
Persico trota	1 maggio – 30 giugno	30
Pigo	1 aprile – 31 maggio	40
Temolo	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Tinca	1 maggio – 30 giugno	35
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	25 (in gare o manifestazioni nei Campi Fissi di gara cm. 22)
Trota marmorata e Ibridi	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Vairone	1 aprile – 31 maggio	==



ALTRE ACQUE DI TIPO "C" (escluso Oglio sublacuale)		
Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Anguilla	1 gennaio – 31 marzo	50
Barbo	20 maggio – 20 giugno	30
Carpa	15 aprile – 15 giugno	35
Cavedano	1 maggio – 30 giugno	30
Lasca	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Luccio	1 gennaio – 15 aprile	60
Persico reale	1 aprile – 31 maggio	20
Persico trota	1 aprile – 31 maggio	30
Pigo	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Savetta	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Scardola	1 maggio – 31 maggio	==
Temolo	15 dicembre – 30 aprile	35
Tinca	20 maggio - 20 giugno	35
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	25 (in gare o manifestazioni nel Campi Fissi di gara cm. 22)
Trota iridea	==	18
Trota marmorata ed Ibridi	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	40
Vairone	1 aprile – 31 maggio	==

ACQUE DI TIPO "B"		
Specie	Periodo di divieto	Misura minima
Alborella	Divieto di pesca	Divieto di pesca
Anguilla	1 gennaio – 31 marzo	50
Barbo	20 maggio – 20 giugno	25
Cavedano	20 maggio – 20 giugno	25
Luccio	20 febbraio – 31 marzo	60
Temolo	15 dicembre – 30 aprile	35



Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	25 (in gare o manifestazioni nei Campi Fissi di gara cm. 22)
Trota iridea	==	18
Trota marmorata ed Ibridi	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio	40
Vairone	15 aprile – 31 maggio	==

FAUNA ITTICA PROTETTA

In tutte le acque del bacino è sempre vietata la cattura delle specie **Storione comune, Storione ladano e Storione cobice ad ogni stadio di sviluppo.**

In caso di cattura accidentale di soggetti di Storione comune, Storione cobice e Storione ladano è fatto obbligo di segnalare l'avvenuta cattura alle Strutture AFCP territorialmente competenti.

Nelle acque del bacino 14 è altresì vietata la cattura delle seguenti specie:

	Lago d'Iseo	Acque di tipo B e C	Fiume Oglio sub-lacuale
Specie vietate	Alborella	Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Pigo, Savetta, Spinarello.	Alborella, Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Savetta, Scazzone, Spinarello, Temolo, Trota marmorata ed Ibridi.

LIMITI DI CATTURA GIORNALIERI PER PESCATORE

Nelle diverse acque del bacino vigono le seguenti limitazioni:

Lago d'Iseo

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo 5 kg complessivi di pesce con il limite di 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di 1 capo di trota marmorata 2 capi di temolo, 2 capi di luccio e 10 capi di coregone.

Laghi di Endine e Gaiano e in altre Acque di tipo C

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo 3 kg complessivi di pesce con il limite di 4 capi di salmonidi (Trote di tutte le specie e Salmerini, ad eccezione dei coregoni) con il limite di 1 capo di Trota marmorata e suoi ibridi ed 1



capo di Temolo, 1 capo di Luccio con obbligo di rilascio nel Lago di Gaiano, 1 Kg di Vaironi e 500 gr di triotto.

Fiume Oglio sub lacuale

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo 5 kg complessivi di pesce con il limite di 4 capi di salmonidi, 1 capo di Luccio ,10 capi di persico reale, 500 gr di Vairone e 500 gr di Triotto

Acque di tipo B

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo 5 kg complessivi di pesce con il limite di 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo, 2 capi di luccio.

I limiti di cattura sopra indicati non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le seguenti specie alloctone dannose, le quali non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse:

Abramide, Blicca, Carassio, Carassio dorato, Pseudorasbora, Rodeo, Gardon (Rutilo), Barbo esotico, Aspigo, Pesce gatto (tutte le specie), Pesce siluro, Acerina.

PESCA DA NATANTE

La pesca da natante ancorato o in movimento è consentita solo nei **Laghi di Iseo, Endine e Gaiano**.

In tutte le altre acque del bacino l'uso del natante per la pesca è consentito solo se quest'ultimo poggia con un'estremità alla riva.

L'utilizzo del Ciambellone o Belly-Boat è consentito nelle acque di tipo A e C fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza della navigazione. Nel rispetto dell'attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di interrompere l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca è il sito che il pescatore occupa al fine di esercitare l'attività di pesca.

Il primo occupante il posto di pesca ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria.

ATTREZZI CONSENTITI

Nel Lago d'Iseo

La pesca dilettantistica dalla riva e da natante anche in movimento è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole



- artificiali o naturali nella misura di non più di 3 canne-lenza per pescatore;
- esclusivamente per la pesca al Coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
 - tirlindana o timoniera ad un amo o cucchiaino con esca terminale specialmente usata per la pesca del Luccio e del Persico reale. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E' vietata nel periodo di divieto del Luccio e del Persico reale;
 - tirlindana, timoniera e cavedanera con un massimo di 15 ami o cucchiaini montati su braccioli specialmente usata per la pesca della Trota, del Salmerino e del Cavedano. Dotazione consentita di 1 attrezzo per pescatore. E' vietata nel periodo di divieto del Salmerino e della Trota;
 - bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 25, montata su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. Ne è vietato l'uso e la detenzione durante il periodo di divieto di pesca dell'Agone e del Coregone.

È sempre vietato:

- usare la bilancia o bilancella nelle acque del Lago di Iseo in comune di Castro nel tratto di sponda compreso fra lo Stabilimento Lucchini (ex Italsider) e la località Bögn;
- usare la bilancia o bilancella nel raggio di m. 30 dallo sfocio nel Lago d'Iseo dei seguenti torrenti o dalle seguenti località:
 - Zù in comune di Riva di Solto
 - Valle dei Foppi in comune di Parzanica
 - Rino in comune di Predore
 - Rino in comune di Tavernola - località Sirena: dal pontile ausiliario del battello sino allo scivolo in cemento del Circolo Velico.

Ai soli pescatori residenti nel solo censuario di Monteisola è consentito l'uso della spaderna nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.

Nei Laghi di Endine e Gaiano

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di non più di 3 canne-lenza per pescatore;
- è consentito l'uso di una sola tirlindana, con un solo amo;
- è sempre vietata la pesca con la bilancia e con qualsiasi altro tipo di rete.

Norme per l'esercizio del carp-fishing sul lago di Endine

- è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne - anche con attendamento nelle apposite piazzole e secondo le indicazioni impartite dal PLIS "Lago di Endine" - con un massimo di tre canne e con l'obbligo di rilascio immediato del pesce pescato di notte;
- nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzera del lago antistante la postazione;
- al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni;
- è altresì consentito l'uso dell'imbarcazione, nei medesimi orari notturni, anche per il



recupero del pesce, che deve essere immediatamente rilasciato vivo;

- fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Tale quantitativo è da intendersi giornaliero e per singolo pescatore;
- durante l'attività di pesca è fatto obbligo di utilizzare appositi tendi-lenza;
- al termine dell'attività di pesca è fatto obbligo di rimuovere dal lago tutti gli attrezzi eventualmente usati come "segnalini".

Deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Bergamo e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di gare e/o manifestazioni di interesse nazionale.

Norme per la pesca al Siluro sul lago di Endine:

- è consentita la pesca nelle ore diurne e notturne con un massimo di tre canne;
- nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 20,30 e ritirata entro e non oltre le 6,30 del giorno successivo; nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo l'esca può essere portata al largo con l'imbarcazione dalle ore 18,00 e ritirata entro e non oltre le 8,00 del giorno successivo. Nei predetti orari può essere portata al largo anche la pasturazione, sempre nei limiti previsti dalla normativa. Sia l'esca che la pasturazione devono essere posate tassativamente entro la mezzogiornata del lago antistante la postazione;
- al di fuori degli orari sopra riportati la pasturazione deve essere effettuata solo con l'ausilio della fionda o con attrezzi simili e non può essere portata al largo con imbarcazioni.

Nel Fiume Oglio Sub-lacuale e altre Acque di Tipo C

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di non più di 3 canne-lenza per pescatore;
- bilancia o bilancella: l'uso della bilancia è consentito secondo le seguenti disposizioni: il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m; le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm; la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m; deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto; è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico; è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcina (pendice antiscivolo); è ammesso l'ausilio della carrucola; la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte; è vietato l'uso "guadando e ranzando"; l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua; è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno; è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e dalle idrovore; l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo poggia con un'estremità alla riva.
- raffio: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

È sempre vietato usare la bilancia nelle acque del Fiume Cherio dall'incile del Lago di Endine in comune di Monasterolo del Castello sino al Ponte Vecchio in Comune di Gorlago.



Nelle Acque di tipo B

Una sola canna da pesca per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

ESCHE E PASTURE, PESCA CON IL PESCE VIVO

Nel Lago d'Iseo, laghi di Endine e Gaiano, Fiume Oglio sub-lacuale ed altre acque di tipo C

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

Per la pesca con il pesce vivo possono essere utilizzate unicamente specie ittiche autoctone limitatamente a scardola, triotto e vairone.

Durante il periodo di divieto di pesca alla carpa è vietato utilizzare mais, boiles, pellet e sfarinati come esca.

Nelle Acque tipo B

Nelle acque di tipo B è vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria e pasturare in qualsiasi forma.

La pesca con il pesce vivo come esca è vietata in tutte le acque del bacino classificate di tipo B.

DIVIETI

È sempre vietato pescare:

- con la dinamite o altro materiale esplosivo;
- con la corrente elettrica;
- gettando o immettendo nell'acqua sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci;
- collocando reti o apparecchiature di pesca, sia fisse che mobili, attraverso fiumi, torrenti, canali, laghi ecc., in modo da occupare più di un terzo della loro larghezza;
- usando l'ecoscandaglio;
- usando il guadino, il quale deve essere adoperato esclusivamente come mezzo per il recupero del pesce già allamato;
- a strappo;
- con le mani;
- prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con strutture stabili o smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi non previsti dalle norme vigenti;
- quando i corpi idrici sono in asciutta completa;
- pasturando con il sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usando il sangue solido come esca;
- usando fonti luminose durante l'esercizio della pesca;
- attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- manovrando paratie;
- collocando nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, delle opere idrauliche



RegioneLombardia

trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.

- nelle acque di tipo B è altresì vietato pescare dai ponti.

Sono sempre vietati, in qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale.

**ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE**

Nelle seguenti Zone a Regolamentazione Speciale sono in vigore particolari limitazioni sulla pesca.

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA**Acque Tipo A**

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Lido Nettuno - Comune di Sarnico (BG)
Identificazione	Tratto di lago compreso fra il Lido Nettuno a sud e i Cantieri Riva a nord in comune di Sarnico, per una distanza di m. 100 dalla riva

Acque Tipo B

Corpo idrico	Torrente Guerna – Comune di Adrara San Rocco (BG)
Identificazione	Dalla località Segrone basso al ponte di Valle Sentiero Cucche
Lunghezza	m. 600

Acque Tipo C

Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Fra l'incile del Fiume Cherio e il "Ponte Castello" in Comune di Monasterolo del Castello
Lunghezza	m 300

Corpo idrico	Lago d'Endine – Riservino – in Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Identificazione	Località Foppa

Corpo idrico	Lago d'Endine –Canneto in Comune di Endine Gaiano (BG)
Identificazione	Località Canneto

Corpo idrico	Canale Centrale Niggeler e Kupfer – in Comune di Capriolo (BS)
Identificazione	Comune di Capriolo
Lunghezza	m. 514

**LAGO DI ISEO - ZONE DI TUTELA CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA PROFESSIONALE E LIMITAZIONE ALLA PESCA DILETTANTISTICA**

Corpo idrico	Lago d'Iseo "Corno" - fra i Comuni di Predore e Tavernola Bergamasca (BG)
Identificazione	Zona compresa tra l'imbocco della galleria "del Corno" in comune di Tavernola e Villa Stoppani in comune di Predore, per una distanza di m. 250 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre è altresì ammesso da parte dei pescatori di professione l'utilizzo della rete denominata "pala volante" sino a 30 m. dalla riva.
Corpo idrico	Lago d'Iseo - Foce Fiume Oglio - Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	Tratto di lago compreso nei 100 m. ai lati della foce, per una distanza di m. 100 dalla riva, la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami.
Corpo idrico	Lago d'Iseo – Spiaggia Pizzo in Comune di Costa Volpino (BG)
Identificazione	Tratto di lago compreso fra la ZT Foce Fiume Oglio e il confine di provincia in Località Pizzo nel comune di Costa Volpino prevedendo: <ul style="list-style-type: none">• dal 1 novembre al 20 giugno il divieto assoluto per ogni forma di pesca, ad eccezione di quella da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami, per una distanza di 100 m. dalla riva;• dal 21 giugno al 31 ottobre il divieto assoluto per ogni forma di pesca, ad eccezione di quella da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami, per una distanza di 30 m. dalla riva.
Corpo idrico	Lago d'Iseo "Località Bogn" – Comune di Riva di Solto (BG)
Identificazione	Dall'inizio della strada vecchia con sbarra a sud, alla spiaggetta (compresa) situata a nord dell'uscita della galleria nuova: la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di m. 100 dalla riva.
Corpo idrico	Lago d'Iseo – Monteisola (BS)
Identificazione	Dal Porto di Peschiera Maraglio fino al Porto di Carzano. Dall'1 dicembre al 31 gennaio la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 250 metri dalla riva.



Corpo idrico	Lago d'Iseo – Marone (BS)
Identificazione	Dalla galleria Colomberi in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino) fino alla località Calchera. Dall'1 dicembre al 31 gennaio la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 250 metri dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Pisogne (BS)
Identificazione	Dalla località Govine in Comune di Pisogne fino al confine con il comune di Costa Volpino la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca (pesca dilettantistica da natante e pesca professionale) vige il seguente divieto di pesca: dal 1 febbraio al 30 novembre per una distanza di 30 metri da riva dal 1 dicembre al 31 gennaio per una distanza di 250 metri dalla riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Marone (BS)
Identificazione	Dalla località Calchera prima dell'abitato di Marone fino all'inizio del porto nuovo di Marone: la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 30 metri da riva.

Corpo idrico	Lago d'Iseo – Iseo (BS)
Identificazione	Zona denominata Lamette dalla punta est dell'ospedale civile fino al confine con la riserva naturale (zona denominata Lamette): la pesca è consentita unicamente da riva a piede asciutto, con una sola canna lenza armata con non più di tre ami. Per le altre forme di pesca vige il divieto di pesca per una distanza di 30 metri da riva.

ZONE DI PESCA NO-KILL "PRENDI E RILASCIA" con esche artificiali e naturali (solo lombrico)

Nelle seguenti Zone la pesca è consentita esclusivamente con un solo amo privo di ardiglione, innescato con esche artificiali; sono consentite anche le esche metalliche con un solo amo senza ardiglione. L'unica esca naturale ammessa è il lombrico.

Il pesce pescato deve sempre essere immediatamente rilasciato vivo, adottando ogni accorgimento utile al fine di arrecargli il minor danno possibile, slamando il pesce in acqua oppure recidendo il filo più vicino possibile all'apparato boccale:

È inoltre obbligatorio:

- avere il guadino in dotazione personale;
- usare il guadino per ogni cattura;
- bagnarsi le mani prima di maneggiare il pesce
- depositare il pesce precedentemente pescato e trattenuto prima di esercitare la pesca



Corpo idrico	Fiume Cherio – Comune di Luzzana ed Entratico (BG)
Identificazione	Tratto compreso fra la Valle dell'Acqua in comune di Luzzana e il Ponte di Entratico,
Lunghezza	900 m

Corpo idrico	Fiume Oglio – Comune di Paratico (BS)
Identificazione	Dallo sbarramento del Lago d'Iseo sino alla prima briglia in cemento a valle
Lunghezza	630 m

ZONE DI PESCA SUBACQUEA - LAGO DI ISEO

La pesca subacquea è consentita solo nelle acque del Lago d'Iseo, limitatamente ai seguenti tratti di sponda:

- **Zona di Pesca subacquea 1** – dal limite Sud del Bogn di Castro al Km. 5.700 della S.S. 469 Sebinia in comune di Riva di Solto (inizio Zona di pesca a riva con reti professionali) – con l'esclusione del tratto di lago ove è stata istituita la Zona di Tutela in "Località Bogn" in comune di Riva di Solto - per un tratto di circa 2.800 m e per una distanza di 60 m dalla riva);
- **Zona di Pesca subacquea 2** - dal Campeggio Trentapassi allo sfocio del torrente Zù in comune di Riva di Solto per un tratto di circa 1.000 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva;
- **Zona di Pesca subacquea 3** - dalla punta della Pietra in comune di Parzanica alle Fabbriche Cementifere di Tavernola per un tratto di circa 2.000 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva;
- **Zona di Pesca subacquea 4** - dal confine della ZPR "Lido Nettuno" in località Cantieri Riva in comune di Sarnico sino a Villa Nicotra in comune di Predore per un tratto di circa 2.300 m. e per una distanza di 60 m. dalla riva.
- **Zona di Pesca subacquea 5** dall'inizio della galleria Colomber in frazione Vello di Marone fino alla località "Cavallo" all'inizio dell'abitato di Govine in comune di Pisogne per un limite di 60 metri dalla riva.

DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Lago di Endine

I Comuni rivieraschi del Lago di Endine (Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago) sono titolari dal 1600 di un Diritto esclusivo di pesca.

**GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA**

Nelle acque del bacino 14 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sono istituiti Campi Fissi e Campi Temporanei.

ELENCO CAMPI FISSI DI GARA**Acque di Tipo A**

Corpo idrico	Lago d'Iseo – (BG)
Identificazione	Lago d'Iseo: la porzione di Lago ricadente nel territorio della provincia di Bergamo, ad eccezione del tratto di sponda compreso tra il ristorante «La Sirena» e l'area antistante il Bar «Roma» in Comune di Tavernola Bergamasca. Le manifestazioni di pesca subacquea possono essere effettuate solo nei tratti di Lago ove è consentita la pesca subacquea.

Acque di Tipo B

Corpo idrico	Torrente Borlezza – Sovere (BG)
Identificazione	Dalla briglia di derivazione della Centrale idroelettrica di Maccarano, in località Campo, alla briglia di derivazione del canale idroelettrico Italsider in Comune di Sovere

Corpo idrico	• Torrente Valle del Ferro – Endine Gaiano (BG)
Identificazione	• Dalla seconda cascata alla briglia in cemento

Corpo idrico	• Torrente Guerna – Villongo e Sarnico (BG)
Identificazione	• Dalla cascata alta a valle della strada provinciale sino al ponte Romano in località Rocchetta in Comune di Sarnico

Acque di tipo C

Corpo idrico	Fiume Cherio – Entratico e Trescore Balneario (BG)
Identificazione	Dal ponte Officina Mutti in Comune di Entratico al ponte della Ditta Brignoli in Comune di Trescore Balneario

Corpo idrico	• Fiume Cherio – Gorlago (BG)
Identificazione	• Dalla presa della Roggia Gorlaga al ponte Vecchio in Comune di Gorlago

Corpo idrico	• Lago d'Endine (BG)
Identificazione	• Tutto il bacino ad eccezione della "ZPR Riservino" in località Foppa in Comune di Monasterolo del Castello e della "ZPR Canneto" in Comune di Endine Gaiano.

Corpo idrico	• Fiume Oglio – Capriolo (BS)
Identificazione	• Dallo sbarramento a valle per 1.150 metri



MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO DEI CAMPI DI GARA - BERGAMO

CAMPIO GARA FISSI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Sino al 31.12.2020 per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca nei Campi Fissi istituiti nel Bacino 14 l'Associazione di riferimento è la ASD Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo convenzionata FIPSAS - Via Monte Gleno 2 Casa dello Sport – 24125 Bergamo, tel 035-232586 – indirizzo mail bergamo@fipsas.it

La richiesta di utilizzo di Campi Fissi per lo svolgimento di gare deve pertanto essere presentata in carta semplice all'ASD Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo (convenzionata FIPSAS) - Via Monte Gleno – Casa dello Sport - 24125 Bergamo ed essere corredata da:

- **nome od intestazione della Società**
- **generalità del richiedente, residenza e recapito**
- **telefonico e qualifica**
- **indicazione del Campo Gara richiesto e, se presenti, del Settore**
- **indicazione della specie di fauna ittica di cui si prevede l'eventuale immissione**
- **copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi**
- **fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica e del legale rappresentante dell'Associazione richiedente.**

Le Società sono tenute ad indicare il tipo di manifestazione ed il numero presunto di partecipanti alla manifestazione in programma.

Le prenotazioni dei Campi Fissi dovranno essere inoltrate per iscritto almeno 15 giorni prima della data programmata.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo (convenzionata FIPSAS) deve garantire il libero accesso a tutti i soggetti richiedenti prevedendo che i tratti di Campo Fisso effettivamente utilizzati per lo svolgimento della gara devono essere segnalati dagli Organizzatori con appositi cartelli, da apporre entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, e che devono essere rimossi alla fine della gara o manifestazione.

CAMPI GARA TEMPORANEI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni locali di pesca ove non sono istituiti Campi Fissi, il Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Bergamo può autorizzare gare e/o raduni organizzati dalla locale Società di pesca.

Allo scopo di preservare il popolamento ittico naturale, tali eventi sono limitati ad un massimo di 2 manifestazioni annuali.

Per lo svolgimento di gare e manifestazioni nei Campi temporanei l'ente di riferimento è la Struttura AFCP Bergamo.

La richiesta di concessione di Campi Temporanei, che può essere anche cumulativa, deve essere presentata alla Struttura AFCP Bergamo Via XX Settembre 18/a – 24100



Bergamo e deve riportare l'intestazione dell'Associazione di Pescatori nazionale o regionale richiedente, ed essere corredata da:

- **generalità del richiedente, residenza e recapito telefonico, qualifica;**
- **indicazione del tratto di fiume/lago richiesto e planimetria firmata della Zona in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta e dichiarazione sulla presenza/assenza di elettrodotti;**
- **indicazione della specie di fauna ittica di cui si prevede l'eventuale immissione;**
- **copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;**
- **fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica e del legale rappresentante dell'Associazione richiedente (carta d'identità, porto d'armi, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato);**
- **n. 2 marche da bollo da € 16,00 (per la richiesta e per l'autorizzazione)**

Le richieste d'autorizzazione devono essere presentate almeno 25 giorni prima della data di effettuazione della gara o manifestazioni programmate.

I Campi Temporanei autorizzati devono essere segnalati dagli organizzatori con appositi cartelli, da apporre entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, e che devono essere rimossi alla fine della gara o manifestazione.

Le immissioni dovranno essere documentate da apposito verbale di semina, che deve essere trasmesso, unitamente ad un rapporto informativo e alla copia del certificato sanitario del materiale immesso, alla Struttura AFCP Bergamo Via XX Settembre 18/a – 24100 Bergamo, entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

NORME DI CARATTERE GENERALE NEI CAMPI FISSI E TEMPORANEI IN PROVINCIA DI BERGAMO

Nelle acque del Bacino 14 destinate a Campo Gara, sia fisso che temporaneo, per le gare o manifestazioni di pesca alla Trota (sia Fario che Iridea), spetta agli Organizzatori delle manifestazioni provvedere all'eventuale immissione di pesce.

Nel caso di immissione di pesce da parte dell'organizzatore della manifestazione, Tutto il materiale ittico da immettere deve provenire da zone o aziende riconosciute indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) e/o altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero della Sanità in data 2 settembre 1996 e succ. mod.): gli organizzatori sono pertanto tenuti a conservare per l'anno in corso idonea documentazione sanitaria.

Il certificato sanitario rilasciato all'atto della consegna del pesce e l'eventuale dichiarazione di sterilità delle trote fario immesse deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.

Copia della predetta documentazione deve sempre essere consegnata o trasmessa alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Bergamo (direttamente, oppure via posta o inviata tramite fax al n° 035-237794 o all'indirizzo mail utrbergamo@regione.lombardia.it) o all'indirizzo pec agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it e all'Associazione Pescatori Sezione Provinciale di Bergamo - Convenzionata FIPSAS - cui è affidata la gestione dei Campi Fissi di gara - qualora la manifestazione si svolga in un Campo Fisso.



Al fine di consentire l'ambientamento del materiale ittico immesso nei tratti di Campo Fisso o Temporaneo effettivamente utilizzati per lo svolgimento della gara può essere istituito il divieto temporaneo di pesca dalle ore 12.00 del giorno precedente la gara o manifestazione di pesca. E' già scritto sopra nelle modalità di utilizzo

Gli Organizzatori devono sempre:

- rilasciare ai pescatori partecipanti un apposito tagliando di autorizzazione e riconoscimento, e una dichiarazione attestante il pescato, al fine di legittimarne la detenzione e il trasporto nel caso di superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del R.R. 2/2018;
- provvedere entro 24 ore dalla fine della gara o manifestazione di pesca, alla raccolta dei cartelli di divieto, dei nastri segnaletici e di eventuale altro materiale lasciato dai partecipanti alla manifestazione.

Nel corso della gara, l'attività di pesca deve svolgersi nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia e di quelle stabilite dagli organizzatori.

Tutte le manifestazioni (gare o raduni) dovranno concludersi inderogabilmente entro la giornata programmata.

MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO DEI CAMPI DI GARA - BRESCIA

CAMPI DI GARA FISSI IN PROVINCIA DI BRESCIA

L'utilizzo del campo di gara fisso va richiesto direttamente alla FIPSAS Sezione provinciale di Brescia – Via Bazoli n. 10 Brescia – tel. 030 310968.

CAMPI DI GARA TEMPORANEI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni locali di pesca ove non sono istituiti Campi Fissi, il Dirigente della Struttura AFCP Brescia può autorizzare gare o manifestazioni di pesca a carattere locale su richiesta delle associazioni di pesca sportiva nazionali e regionali riconosciute o dei Comuni organizzati dalla locale Società di pesca entro un limite di quattro gare all'interno dei confini amministrativi di ciascun comune.

La richiesta, corredata da **2 marche da bollo da € 16,00**, deve pervenire alla Struttura AFCP Brescia **30 giorni prima** della manifestazione. **Una sola richiesta può riguardare anche più gare.**

La richiesta deve essere compilata su apposito modulo predisposto dalla Struttura AFCP Brescia, deve riportare il nominativo e l'indirizzo del richiedente, l'indicazione del corso d'acqua, della località, la dichiarazione sulla presenza/assenza di elettrodotti; deve essere corredata da planimetria su carta tecnica regionale nella quale sono indicati i confini del tratto d'acqua richiesto. Le domande delle Associazioni di pesca sportiva nazionali e regionali riconosciute devono essere integrate dal nulla osta del Comune ove si intende organizzare la gara. L'autorizzazione concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda gli aspetti assicurativi, antinfortunistici, ecc. per il quale è tenuto a provvedere ai sensi di legge il responsabile della manifestazione.



I Campi Temporanei autorizzati devono essere segnalati dagli organizzatori con appositi cartelli, da apporre non prima delle ore 12.00 del giorno precedente la gara, e, nel caso di gare con inizio al pomeriggio, non prima delle ore 7 del giorno di svolgimento della gara. I cartelli devono essere rimossi alla fine della gara o manifestazione.

Agli organizzatori è fatto obbligo di munire i partecipanti alla gara o manifestazione, di apposito tagliando autorizzativo di riconoscimento e di rilasciare ai partecipanti stessi, una dichiarazione (su conforme modello predisposto dalla Struttura AFCP Brescia) attestante il pescato ai fini di legittimarne la detenzione e il trasporto nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui al 3^a comma dell'art. 24 della L.R. 25/82.

L'Associazione di pesca sportiva nazionale o regionale riconosciuta o il Comune autorizzati allo svolgimento della gara sono ritenuti responsabili dell'andamento generale della gara stessa.

Le immissioni dovranno essere documentate da apposito verbale di semina, che deve essere trasmesso, unitamente ad un rapporto informativo e alla copia del certificato sanitario del materiale immesso, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Brescia.

Nel caso di immissione di pesce da parte dell'organizzatore della manifestazione, tutto il materiale ittico da immettere deve provenire da zone o aziende riconosciute indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) e/o altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero della Sanità in data 2 settembre 1996 e succ. mod.): gli organizzatori sono pertanto tenuti a conservare per l'anno in corso idonea documentazione sanitaria.

Copia della predetta documentazione deve sempre essere consegnata o trasmessa alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Brescia entro 15 giorni dal termine della gara.

Gli organizzatori, al termine della gara o manifestazione, hanno l'obbligo di provvedere a che sia lasciato completamente pulito il suolo antistante o facente parte del luogo di gara, nonché i muri o le prismate che non potranno quindi essere imbrattati con pitture o vernici di vario genere. E' fatto altresì obbligo di togliere tutti i cartelli temporanei alla fine della gara o manifestazione.



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "TORBIERE DEL SEBINO"

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione della fauna ittica e le modalità di pesca all'interno della Riserva Naturale "Torbiere del Sebino" con le seguenti finalità:

- a) La tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico citate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
- b) La tutela delle specie ittiche i cui popolamenti risultano in forte contrazione;
- c) Le misure di salvaguardia a protezione del periodo di smonta dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), come previsto dai piani nazionali e regionali di gestione degli stock di Anguilla europea;
- d) Il mantenimento ed incremento delle specie ittiche autoctone vocazionali delle acque della Riserva, anche con ripopolamenti ittici di specie quali l'Anguilla (*Anguilla anguilla*) ed il Luccio (*Esox lucius*) e con interventi per tutelare gli habitat riproduttivi delle specie ciprini cole e di altre specie quali il persico reale;
- e) Il controllo ed il contenimento, con azioni mirate, delle specie ittiche alloctone dannose che costituiscono una minaccia alle comunità ittiche presenti.

2. Tutti gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ittico nonché per la riqualificazione degli ambienti acquatici devono essere approvati dall'ente gestore della riserva naturale;

3. Le attività di prelievo ittico a scopo scientifico con l'ausilio di elettrostorditore, reti ed attrezzi, immersioni subacquee sono approvati dall'ente gestore previa autorizzazione della Regione.

ART. 2 – REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

1. Il piano di gestione della riserva naturale delle Torbiere del Sebino approvato con D.G.R. 6.6.2012 n. IX/3578 ha individuato, nell'ambito del territorio vincolato, le zone nelle quali è consentita l'attività della pesca dilettantistica. Nella cartografia allegata sono così evidenziate:
AREA 1 – individuata lungo la sponda nord-est delle *Lame*;
AREA 2 – individuata nei bacini meridionali derivanti dall'escavazione dell'argilla.

2. Le acque degli specchi d'acqua siti in area 1 e in area 2, escluso gli specchi d'acqua in disponibilità privata, sono classificate di tipo C ai sensi dell'art. 137 comma 4 della legge regionale 31/2008. L'attività di pesca può essere esercitata con il possesso della licenza di pesca.

3. I proprietari degli specchi d'acqua in disponibilità privata nei quali il piano di gestione ha esteso la pesca dilettantistica possono richiedere l'autorizzazione come centri privati di pesca. Al fine di valutare la possibile deroga alle condizioni generali di pesca previste dal regolamento regionale in materia di pesca, nonché la conformità alle previsioni del piano di gestione, la Regione acquisisce, in sede istruttoria, il parere dell'ente gestore.

4. Nelle acque della riserva naturale nelle quali è consentita la pesca, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, le gare o manifestazioni di pesca sportiva sono vietate.



5. Nell'area di pesca n. 1 la pesca dilettantistica è esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto esclusivamente dalle apposite piazzole numerate ed a piede asciutto in numero massimo di due persone per piazzola. Nell'area 1 vige il divieto assoluto di pesca, al fine di salvaguardare la riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna, dall'1 febbraio al 15 giugno di ogni anno. Devono altresì essere rispettati i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

6. Nell'area di pesca n. 2, la pesca è esercitata esclusivamente da riva da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di divieto di cattura delle specie ittiche di cui al comma 9.

7. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 l'attrezzatura consentita è soltanto la canna con o senza mulinello, in numero massimo di due canne. La lenza può essere armata solo da un amo, con o senza ardiglione, oppure da un solo artificiale purché con una sola ancoretta. Non è consentito l'utilizzo di alcun strumento di pesca al di fuori di quanto previsto nel presente comma.

8. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono consentite esche naturali e artificiali. E' vietato l'uso di pasture con eccezione del mais, polenta, pane e loro impasti. E' vietato l'uso del pesce vivo per la pesca se non proveniente dalle acque della Riserva naturale o appartenente a specie già presenti. E' vietata la detenzione, l'uso ed il trasporto nella Riserva di un quantitativo di larva di mosca carnaria superiore a 50 gr.

9. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 vige il rispetto dei seguenti periodi di divieto e misure minime di cattura:

Specie	Periodo di divieto	Misura minima cm
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	Dal 5 aprile al 20 maggio	18
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	Dal 20 febbraio al 30 aprile	50
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	Dal 20 maggio al 20 giugno	30
Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>)	Dal 20 maggio al 20 giugno	25
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	Dal 15 aprile al 31 maggio	-
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	Dall'1 maggio al 31 maggio	25
Carpa spp (<i>Ciprinus carpio</i>)	Dal 15 maggio al 30 giugno	35
Scardola (<i>Scardinius crythrophthalmus</i>)	Dall'1 maggio al 31 maggio	-
Persico trota (<i>Micripterus salmoides</i>)	Dal 15 aprile al 31 maggio	35
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	Dall'1 gennaio al 31 marzo	50

E' sempre vietata la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche: Lasca (*Chondrostoma genei*); Barbo canino (*Barbus meridionalis*); Scazone (*Cottus gobio*); Cobite comune (*Cobitis taenia*); Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); Lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*); Pigo (*Rutilus pigus*); Savetta (*Chondrostoma soetta*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*); Panzarolo (*Orsinogobius punctatissimus*); Alborella (*Alburnus alburnus alborella*); Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*).



La cattura di un soggetto appartenente alle specie vietate comporta la sua immediata liberazione.

10. Nelle aree di pesca n. 1 e n. 2 sono fissati i seguenti quantitativi massimi di cattura giornaliera per pescatore: luccio, 1 capo; persico-trota, tinca, anguilla e carpa s.p.p., 2 capi; vairone, gobione e sanguinerola, 1 kg complessivamente; 5 kg complessivi di pesce comprese le specie di cui sopra.

Il limite quantitativo non si applica alle seguenti specie: Carassio e Siluro. Gli esemplari catturati appartenenti alle due specie non possono essere di nuovo immessi e devono essere soppressi.

11. In tutte le acque della riserva naturale nelle quali è consentito pescare:

- devono essere rispettati i divieti di cui all'art. 146 commi 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) n) o) p) q) della L.R. 31/2008;

- è vietato pescare di notte;

- è vietato immettere specie alloctone.

Nelle acque della riserva naturale, ad esclusione delle acque in disponibilità privata, è vietato effettuare semine ittiche senza il preventivo consenso dell'ente gestore.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, nelle aree n. 1 e n. 2, vigono le disposizioni del titolo IX della L.R. 5.12.2008 n. 31 s.m.i. - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e del Regolamento regionale 15 gennaio 2018 n. 2. Si richiamano altresì i divieti generali del vigente piano di gestione previsti all'art. 2.1 delle NTA.

ART. 3 GESTIONE DELLA PESCA

1. La pesca nelle aree n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, è gestita dall'Ente gestore della Riserva naturale che potrà avvalersi del supporto organizzativo ed operativo di un'associazione di pescatori;

2. Ai fini statistici e di controllo dell'attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di pesca n. 1 e n. 2, ad esclusione degli specchi d'acqua in disponibilità privata, di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti all'ingresso di ciascuna area di pesca. E' previsto di fissare un importo per ciascun accesso quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca. L'importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione.



La presente pubblicazione, aggiornata al 2020, ha carattere divulgativo e non legale.

Fonti normative:

- Legge Regionale n. 31/08
- Legge Regionale 17/2018
- Regolamento Regionale n. 2/2018
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica D.G.R 7/20557 del 02.02.2005
- Legge Regionale n. 7/2016
- Il Decreto del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura n. 6095 del 03/05/2018
- Il Decreto del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura n. 18604 del 12.12.2018
- D.d.s 16 dicembre 2019 - n. 18410

Si invitano inoltre i Pescatori ad informarsi circa eventuali altre limitazioni sull'attività di pesca individuate da altri soggetti pubblici e privati come: Comuni, Comunità Montane, Parchi, Navigazione Pubblica, ecc.